


Le norme per le professioni turistiche

- **LO STATO GIURIDICO
E PREVIDENZIALE**
- **IL PERCORSO STORICO DELLE
NORMATIVE**
- **L'UNIONE EUROPEA**

SAVERIO PANZICA
saveriopanzica@alice.it

LA GUIDA TURISTICA:



- è una figura professionale che svolge un'attività prettamente culturale in un ambito territoriale ristretto: gallerie, musei, monumenti e siti di interesse storico-archeologico;
- lavora prevalentemente per agenzie, musei ed enti di promozione turistica accompagnando persone singole o gruppi nei luoghi oggetto della visita e illustrandone le caratteristiche salienti;
- le conoscenze richieste alla Guida turistica sono: la perfetta conoscenza di una o più lingue straniere, della storia dell'arte e della legislazione turistica.

L'ACCOMPAGNATORE TURISTICO ... è chi:



- per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero;
- fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide;
- gestisce gli adempimenti burocratici ed amministrativi del gruppo che accompagna.

LO STATO GIURIDICO E PREVIDENZIALE

- L'ambito individuabile delle professioni e' quello che si desume **dall'art. 33, comma quinto Cost.**, prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni (È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale).

- reddito di lavoro autonomo in senso proprio (art. 49 comma 1 del T.U.I.R.).
- partita IVA e rispettare gli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e indirette;
- reddito di lavoro autonomo secondo le disposizioni contenute art. 50 del D.P.R. 917/86.
- una fattura/parcella per i compensi che per la stessa gli vengono corrisposti deve evidenziare esenzione IVA ex art. 10 comma 22 D.P.R. 633 /72 e successive modifiche, di regola (a tal proposito art. 13 L. 23/12/2000, n. 388), la ritenuta di acconto sempre del 20%, deve essere trattenuta e versata a cura del sostituto d'imposta


- ***Occupazione prevalente***, è obbligato all'iscrizione INPS gestione speciale commercianti per il disposto combinato di due norme, la prima relativa ad una **Legge del 1965, la n.170 all'art.29**, che disciplina i Maestri di Sci, le Guide e le guide turistiche e l'altra, più recente, contenuta nel collegato alla **Finanziaria del 1997 all'art.1 comma 205**, che prevede espressamente l'obbligo, anche, per altre figure professionali (**Circolare INPS n° 25 del 07/02/1997**).
- ***Se esercita due o più attività autonome***: l'attività prevalente è quella assorbente alla cui gestione previdenziale dovranno essere versati i contributi.
- Nel caso invece che il professionista del turismo sia uno ***studente*** che esercita la professione in modo veramente occasionale, secondo l'INPS nulla è dovuto.

Regio decreto- legge 18/01/37

n. 488

- Guide;
- Interpreti;
- Corrieri

legge quadro sul turismo 1983, n. 217,

- 
- Guida turistica
 - Interprete turistico
 - Accompagnatore turistico o corriere
 - Organizzatore professionale di congressi
 - Istruttore nautico
 - Maestro di scii
 - Guida alpina
 - Aspirante guida alpina o portatore alpino
 - Guida speleologica
 - Animatore turistico

Legge 29 marzo 2001, n. 135 art. 7

Sono **professioni turistiche** quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

- Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

- *Regioni/Turismo*

competenza residuale amministrativa – limiti impliciti

Il DPR del 27 aprile 2004, ha recepito una pronuncia del Consiglio di Stato, sez. I adunanza 3/12/2003 n.3165/2003 "la professione turistica non può essere inserita tra le professioni c.d. protette (art. 2229 codice civile), come evidenziato dalla PdCdM"

Ricorso dell'Associazione Nazionale Guide Turistiche, ha posto nel nulla l'Art. 1 n. 6 lettere: g,n dell'allegato all'accordo Stato/Regioni del 13 settembre 2002, **nella parte in cui definisce le professioni turistiche e demanda alle Regioni la loro regolamentazione.**

- *Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, e' annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002,) "Requisiti e modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sara' prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza".*

TESTO DEL D.L.

**31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di
conversione 2 aprile 2007, n. 40 art. 10**

Liberalizzazione dell'esercizio delle professioni di Guida turistica e di Accompagnatore turistico, adattando la normativa italiana a quella comunitaria.

Prevede per i titolari di laurea quadriennale in Lettere
con indirizzo:

- storico,
- artistico,
- archeologico,
- titoli equipollenti

il libero accesso senza superamento di prove concorsuali.

TESTO DEL D.L.

31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di
conversione 2 aprile 2007, n. 40 art. 10

- Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica *(non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento).*
- *Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.*

TESTO DEL D.L.

**31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di
conversione 2 aprile 2007, n. 40 art. 10**

Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

TESTO DEL D.L.

**31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di
conversione 2 aprile 2007, n. 40 art. 10**

- I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica.

TESTO DEL D.L.

**31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di
conversione 2 aprile 2007, n. 40 art. 10**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

LIMITI DEL DECRETO BERSANI




Il MIUR (Ministero dell'Università e della ricerca), a seguito della consultazione con il Comitato Universitario Nazionale ha stabilito che può accedere alla professione di **guida** esclusivamente la laurea quadriennale equiparata alle nuove classi di laurea specialistica (2/S) **LM-2 (laurea in Archeologia)** o (95/S) **LM 89 (laurea specialistica in Storia dell'Arte)**, escludendo la possibilità di accesso a tutti gli altri titoli.



- In base al parere prot. 1924 del 29 novembre 2007 del Consiglio Universitario Nazionale:
- per l'accesso alla professione di guida turistica, art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007, laurea quadriennale equiparata alle classi di lauree specialistiche
- (2/S) LM - 2 (laurea in Archeologia) o
- (95/S) LM - 89 (laurea specialistica in Storia dell'Arte)


Decreto Interministeriale 5/5/04 (MIUR_e MIN. FUNZIONE PUBBLICA)

- In base al parere prot. 661\BC del 27 marzo 2008 del Consiglio Universitario Nazionale:

- 
-
- per l'accesso alla professione di accompagnatore turistico si considerano equipollenti i titoli di laurea (triennale) in Beni Culturali (classe 13 in riferimento al D.M. 509/99, **classe L 1** *Beni culturali* in riferimento al D.M. 270/04) e in Scienze del Turismo (classe 39 in riferimento al D.M. 509/99 e **classe L 15** *Scienze del turismo* in riferimento al D.M. 270/04.)

- **DPR 445/2000** "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
art. 43 Accertamenti d'ufficio – art. 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- **L. 241/90 modificata L. n.15/2005** Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 2 Conclusione del procedimento (*articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, legge n. 80 del 2005*) Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) (*articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 1, legge n. 80 del 2005*) artt.23-24 termini temporali dei procedimenti amministrativi - dichiarazione di inizio attività
- Sicilia **L.10/91 modificata** (artt. 2 e 22) **L.r. n.17/2004** (art. 24)

Sicilia l.r. 3 maggio 2004 N. 8 Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea. . l.r 14/5/09 n. 6. Art. 72. Disposizioni in materia di attività di guida turistica



■ **GUIDE:**

- **TITOLO DI STUDIO** : Laurea.
- **AMBITI TERRITORIALI**: a) PA,TP; b) CL,EN,AG; c) CT,ME, d) SR,RG.
- **ABILITAZIONE**: previo concorso come da Decreto Ass. Tur.
- **CORSI AGGIORNAMENTO**: di 300 ore guide precedentemente abilitate.

■ **CORRIERI:**

- **TITOLO DI STUDIO**: diploma scuola media superiore.
- **ABILITAZIONE**: frequenza corsi di 300 ore organizzati dalla Regione o da Enti convenzionati, convalida aut.precedenti.
- **TESSERINO**: rilasciato dall'ASS. al Tur.vidimazione triennale.
- **TARIFFE**: ogni biennio, sentite le organizzazioni di categoria, entro il 30 giugno, vengono disposte dall'Ass. al Tur.
- **SANZIONI**: 3.000,00 euro abusivismo guide; euro 100,00 per mancata esibizione del tesserino; euro 5.000,00 per le imprese che non fruiscono di guide autorizzate, o per gli abilitati in entrambe le professioni di guida e corriere che esercitano nell'ambito di una stessa attività.

***I PROFESSIONISTI DEL TURISMO: “IL PROBLEMA DELLE
GUIDE TURISTICHE NEL CONTESTO EUROPEO”***



DIRITTO DI STABILIMENTO:

- **Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229**
Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche"
- **Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319** attuazione della **direttiva 92/51/cee** relativa al un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/cee.

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI:

- **D.LEGISLATIVO n.206/2007**

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della **direttiva 2006/100/CE** che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

- **D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 art. 10**
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"

- Le disposizioni della UE relative a: **diritto**
di stabilimento:

- **libera prestazione dei servizi;**

***contestualmente devono
garantire un elevato standard
qualitativo per i turisti
consumatori (testo unico per la
tutela dei consumatori decreto
legislativo n. 206/2005)***

L'UNIONE EUROPEA

- I principi fondamentali di liberta' di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nelle direttive **75/368/CEE** e **75/369/CEE**, attuate con **la legge n. 428/1990** e con il **decreto legislativo n. 391/1991**
- Con **decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995** e' stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilita' di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20 -

- **Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229**
"Attuazione della direttiva 1999/42/CE"
- **Art. 2.** Il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale di cui agli articoli 9 e 10 del **decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319**, a scelta del richiedente. (Dipartimento del Turismo PCdM-Regione)
- **Art. 3.** *Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:*
c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
- ***Allegato A pag.28 (guide accompagnatrici ed interpreti)***

Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

Art. 3.

- Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale.

- Art. 9

Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale é richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.


- Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
- *-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.*
- Il tirocinio é oggetto di valutazione finale.
- In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

■ **Art. 10**

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

- Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
- In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
- *-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14.*

***DIRETTIVA n. 36 del 7 settembre 2005* relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali
recepita dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206**




le guide turistiche esercitanti in altri Stati membri, che desiderino lavorare stabilmente in Italia, dovranno continuare a farsi riconoscere il titolo conseguito nello Stato estero ed integrare la propria formazione con le conoscenze relative al nuovo territorio di esercizio tramite le misure compensative previste dalle Direttive europee; la libera prestazione di servizi, è consentita esclusivamente in modo temporaneo e occasionale, solo se chi presta il servizio è stabilito in uno Stato membro della Unione Europea per esercitarvi la stessa professione.

**DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato
interno**



**la presente direttiva stabilisce le
disposizioni generali che permettono di
agevolare l'esercizio della libertà di
stabilimento dei prestatori nonché la
libera circolazione dei servizi,
assicurando nel contempo un elevato
livello di qualità dei servizi stessi.**

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206



**"Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania "**



***IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SULLA
LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI
PROFESSIONI TURISTICHE***

È fuor di dubbio la reciproca conciliabilità del diritto comunitario col decentramento delle competenze in materia di turismo. L'intervento comunitario è infatti rivolto alla costituzione d'un contesto comune di norme che si rivolge essenzialmente e primariamente agli Stati membri nella loro interezza, ma a cui le specificità locali devono necessariamente uniformarsi.



*IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
SULLA LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN
MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE*

Gli interventi regionali, nell'ambito delle competenze "decentrate" alle autonomie locali, non possono essere confliggenti con la disciplina comunitaria direttamente efficace e con i provvedimenti nazionali attuativi di direttive comunitarie.



***IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SULLA
LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA
DI PROFESSIONI TURISTICHE***

L'azione comunitaria nel turismo, attraverso la rimozione degli ostacoli alla concorrenza nell'espletamento delle attività professionali ad esso connesse, mira alla creazione d'uno spazio turistico comunitario, in cui s'inseriscono le stesse Regioni, che pertanto non possono frapporvi ostacoli.